

“RIFORMA GELMINI E LEGGE 81. NUOVE PROSPETTIVE E PROBLEMATICHE NEGLI ATENEI”

IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO COMPETENTE

Andrea Magrini

Cattedra di Medicina del Lavoro

Università degli Studi di Roma

Tor Vergata

QUALI ELEMENTI?

L'Università come luogo di grande complessità e peculiarità

Decreto 626/94
Decreto 363/98
...Decreto 81/2008
????

La riorganizzazione dell'organigramma disegnata nel decreto Gelmini

I sistemi di gestione

QUALE DATORE DI LAVORO?

D.M. 5 agosto 1998, n. 363


Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 2 - Soggetti e categorie di riferimento

■ 1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, **viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee**, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.


QUALE DATORE DI LAVORO?

Attualmente è stato individuato prevalentemente il Rettore



LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 QUALE DATORE DI LAVORO?

- 1) rettore;
- 2) senato accademico;
- 3) consiglio di amministrazione;
- 4) collegio dei revisori dei conti;
- 5) nucleo di valutazione;
- 6) direttore generale;



D.M. 5 AGOSTO 1998, N. 363

- Art. 3 - Obblighi ed attribuzioni del rettore
- 1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete:
 - a) **assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;**
 - b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

■ Art. 4 - Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

- 1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede:
- a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
- b) alla nomina del medico competente..... e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
- c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;
- d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

NELLA REALTÀ ...

- Nelle Università per semplificare si è spesso individuato il Rettore come datore di lavoro
 - Unico responsabile di una realtà (molteplice, complessa e a volte complicata)
 - Datore di lavoro eletto e rieleggibile
 - Spesso proveniente da esperienze professionali non strettamente correlabili alla gestione delle problematiche sulla sicurezza e salute dei lavoratori
 - Difficoltà nella gestione organizzativa della partecipazione dei diversi attori della sicurezza presenti nell'Ateneo....

E IN QUESTI DUE ANNI..?

- In attesa del nuovo decreto applicativo per l'Università si applicano le forme di tutela peculiari individuate dalla normativa precedente.
- Alcune novità che il legislatore ha indicato nel decreto 81 per adeguare l'azione di tutela alle mutate condizioni di lavoro, **sarebbe auspicabile si applicassero anche all'Università**

ALCUNE NOVITA' NEL DECRETO 81

- L'attenzione allo stress lavoro correlato.
- L'attenzione alle differenze di genere, di età, alle tipologie contrattuali etc.
- L'attenzione al rischio chimico e al limite "basso" per la sicurezza e "irrilevante" per la salute.
- L'importanza attribuita al "momento formativo"
- Il ruolo del medico competente nella valutazione del rischio
- I sistemi di gestione
- La promozione della salute
- I controlli per alcool e tossicodipendenza
- altro

LA COMPLESSITÀ DEL SISTEMA



Papà che cos'è?

La valutazione
dei Rischi!!



LA COMPLESSITÀ (TANTI ...CICLI PRODUTTIVI)

- 01 Scienze matematiche e informatiche
- 02 Scienze fisiche
- 03 Scienze chimiche
- 04 Scienze della Terra
- 05 Scienze biologiche
- 06 Scienze mediche
- 07 Scienze agrarie e veterinarie
- 08 Ingegneria civile ed Architettura
- 09 Ingegneria industriale e dell'informazione
- 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- 12 Scienze giuridiche
- 13 Scienze economiche e statistiche
- 14 Scienze politiche e sociali

LE PECULIARITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN UNIVERSITÀ

Cancerogeni (esposizione occasionale e a dosi minime), radiazioni ionizzanti, isotopi, sostanze chimiche, modalità espositive irrituali, personale in formazione, cambiamento frenetico dei cicli produttivi, polarizzazione dei ricercatori al risultato, scarso investimento nelle procedure di sicurezza, altro

- Quasi necessariamente, sia il RSPP che il Medico Competente sono impegnati nell'applicare le norme vigenti e le conoscenze scientifiche più aggiornate ma spesso non basta e si ricorre anche alla RICERCA

ALCUNI SPUNTI DI APPROFONDIMENTO IN RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

- **Lavoro stress correlato**
 - Le necessità e le criticità dei lavoratori della conoscenza
 - Le criticità contrattuali
 - I turni

- **Esposizione ad agenti cancerogeni**
 - L'individuazione e la definizione dell'esposizione

- **Tutela dei lavoratori esposti a nanoparticelle ingegnerizzate**
 - La conoscenza del problema
 - Gli strumenti di valutazione del rischio
 - Quale tutela

Risk perception.... nell'Università



CRONISTORIA DEL DVR NELL'UNIVERSITA'

Dlgs
626/94

Decreto
363/98

Decreto
81/2008



DVR

Datore di lavoro



DVR

RSPP



DVR

responsabile della attività didattica o di
ricerca in laboratorio



DVR

MC

....E DUNQUE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?



- Attualmente ad una effettiva difficoltà nella valutazione del rischio fa seguito spesso una generica azione di sorveglianza sanitaria oscillando quindi tra il “visitificio” e la mancata tutela

ALCUNI SPUNTI DI APPROFONDIMENTO IN RIFERIMENTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Lavoro stress correlato
 - Le necessità e le criticità dei lavoratori della conoscenza
 - Le criticità contrattuali
 - I turni

- Esposizione ad agenti cancerogeni nei policlinici universitari
 - L'individuazione e la definizione dell'esposizione

- Tutela dei lavoratori esposti a nanoparticelle ingegnerizzate
 - La conoscenza del problema
 - Gli strumenti di valutazione del rischio
 - Quale tutela

ALCUNE CRITICITÀ

- Spesso durante la valutazione dei rischi non si riesce ad identificare la reale entità del problema.
- I responsabili dei progetti di ricerca sono orientati all'applicazione e allo sviluppo piuttosto che alla tutela della salute e della sicurezza.
- La formazione dei dirigenti e dei preposti non è sufficiente a garantire una consapevolezza reale del problema.

- Esiste quindi una discrepanza tra valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria...
- Spesso la sorveglianza sanitaria assume un significato più vicino alla promozione della salute
- Spesso il protocollo sanitario è ridondante rispetto ai rischi descritti
- A volte i rischi descritti non sembrano rappresentare la realtà percepita (es. laboratori di ricerca)

La multidisciplinarietà e l'estrema varietà delle attività svolte nella rete scientifica esigono **un approccio “plastico” ai problemi della sicurezza.**

Le molteplici competenze tecnico-scientifiche necessarie, spesso molto specifiche, devono fornire una risposta a tutte le esigenze e consentire la rapida elaborazione e definizione di nuove metodologie e proposte operative adeguate al continuo mutamento dei processi lavorativi proprio delle attività di ricerca

QUALE SOLUZIONE PER GESTIRE LA COMPLESSITÀ?

- Progettare un sistema integrato in grado di fornire una risposta articolata:
 - Per una valutazione dei rischi partecipata (RSPP – Medico Competente e Responsabile della ricerca)
 - Con una capacità di confrontarsi con il /i datori di lavoro per affiancarli nell'azione di tutela
 - Con capacità di promuovere azioni formative e informative (dettate dalla norma) ma richieste dallo specifico contesto (la formazione degli studenti, l'insegnamento delle materie sulla sicurezza nei corsi di laurea)
 - La capacità di trasferire sul territorio le competenze e le esperienze acquisite (Sostenibilità economica)
 - Per una «disponibilità» al «controllo» – SISTEMI DI GESTIONE

UN MODELLO VIRTUOSO E SOSTENIBILE, SALUTE E SICUREZZA NON SOLO UN COSTO MA ANCHE UN'OPPORTUNITÀ




U
n
v
e
S
i
T
à

DIDATTICA E RICERCA

- Sia il Servizio del Medico competente che il Servizio del RSPP costituiscono un fondamentale «luogo di tutoraggio» per esercitare quella didattica del «fare» così necessaria per i corsi di Specializzazione in Medicina del lavoro e per il Corso di Laurea In tecniche per la prevenzione
- La ricerca spesso è richiesta per le peculiarità espositive caratteristiche dell'università (l'esempio delle nanotecnologie...)

..... UN NUOVO PERCORSO PER IL MEDICO
COMPETENTE RIPENSARE IL SUO RUOLO IN
AZIENDA





- Bisognerà mirare ad un riconoscimento formale di un nuovo ruolo del MC come consulente globale in tema di tutela della salute e sicurezza, da coinvolgere per quanto di competenza in tutte le fasi e momenti della vita aziendale, **nella gestione dei sistemi qualità e accreditamento, nell'implementazione dei modelli di gestione ex art.30 DLgs 81/08.**

